

ALLEGATO 4

CAPITOLATO TECNICO

PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILI AVIO MEDIANTE
CONSEGNA A DOMICILIO IN FAVORE DEI REPARTI VOLO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA



INDICE

PREMESSA.....	3
1. OGGETTO DELLA FORNITURA	3
2. CONSEGNA	3
3. COLLAUDI/VERIFICHE DI CONFORMITÀ	3
4. DENSITÀ DI RIFERIMENTO	4
5. ASSISTENZA TECNICA	5



PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di combustibile avio mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o i serbatoi dei Reparti Volo del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Sono oggetto della fornitura mediante consegna a domicilio:

- **Lotto 1:** combustibile avio per turbomotori identificato dalla sigla Jet-A1 (simbolo NATO F-35) conforme alle specifiche DEF STAN 91-91 ultima edizione;
- **Lotto 2:** Benzina Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F-18) conforme alla specifica DEF STAN 91-90 ultima edizione.

Di seguito si farà riferimento sia al Jet-A1 sia alla Benzina Avio Grado 100/130 con la dicitura "Prodotto".

Il quantitativo minimo ordinabile per ciascuna tipologia di Prodotto e per ciascun luogo di consegna è pari a 5.000 litri, salvo la facoltà da parte del Fornitore di dare esecuzione a consegne che prevedono un quantitativo inferiore ai 5.000 litri.

I corrispettivi saranno determinati sulla base dell'Art. 9 dello Schema di Contratto.

2. CONSEGNA

1. Il Fornitore consegnerà il Prodotto con mezzi propri o di terzi e in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale; in particolare le autobotti devono essere segregate e condizionate per il Prodotto che trasportano e ciò deve essere certificato dal Fornitore per tutte le autobotti.
2. All'atto della consegna il Fornitore dovrà produrre un certificato di analisi del Prodotto consegnato dal quale si evinca la conformità dello stesso alle specifiche tecniche di cui al precedente paragrafo 1.
3. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale, redatto dall'Amministrazione, e per questa dai Reparti Volo della Polizia di Stato, in contraddittorio con il Fornitore, a tal fine rappresentato dall'autotrasportatore.
4. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere all'immediata rimozione del Prodotto sversato e alla bonifica del Luogo di Consegna.

3. COLLAUDI/VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. Al fine di accertare l'effettiva rispondenza del Prodotto consegnato alle specifiche tecniche di cui al precedente paragrafo 1, l'Amministrazione, e per essa i reparti Volo della Polizia di Stato, effettuerà, su ciascuna partita di Prodotto consegnata, i collaudi/verifiche di conformità secondo le modalità di seguito riportate.



2. Prima dello scarico, si procederà ad un primo campionamento del Prodotto al fine di consentire una verifica preliminare tesa ad accertare la presenza di acqua e solidi (a vista), il colore (a vista) e la densità del Prodotto medesimo.
3. In caso di esito negativo della verifica preliminare di cui al precedente comma, il Prodotto potrà essere respinto e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 12 comma 3 dello Schema di Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
4. In caso di esito positivo della verifica di qualità preliminare di cui al precedente comma 2, l'Ente Ordinante disporrà, prima dello scarico ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna di n. 3 (tre) campioni di Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Ente Ordinante, il numero del Documento di Accompagnamento (DAS, DAA e/o simili), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal personale dell'Amministrazione incaricato alla ricezione del Prodotto.
5. I 3 campioni di Prodotto saranno destinati, rispettivamente, *i)* uno al Fornitore, *ii)* uno all'Amministrazione e *iii)* uno ai Laboratori Chimici dell'Aeronautica Militare oppure ad altro laboratorio di analisi scelto dall'Amministrazione, al fine di sottoporre il Prodotto a collaudo/verifica atto a verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle norme di riferimento richiamate nel precedente paragrafo 1. È facoltà dell'Amministrazione ammettere un rappresentante del Fornitore ad assistere alle prove di collaudo/verifica; in caso di rifiuto o mancata risposta da parte del Fornitore, si procederà ugualmente al collaudo/verifica.
6. Si precisa che il campione destinato al Fornitore, di cui alla lettera *i)* del precedente comma, sarà custodito, per i fini dovuti, a cura dell'Ente Ordinante qualora quest'ultimo dimostri, in forza di normativa vigente, l'impossibilità di far uscire dalla propria sede il suddetto campione di combustibile.
7. Nel caso in cui il Prodotto rifornito, a seguito del collaudo/verifica di cui al precedente comma 5, non risultasse conforme alle specifiche tecniche, l'Amministrazione potrà rifiutare il Prodotto ed applicare la penale di cui all'art. 12 comma 4 dello Schema di Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del luogo di consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Ente Ordinante, non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra il singolo Ente Ordinante ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 comma 5 dello Schema di Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

4. DENSITÀ DI RIFERIMENTO

Il combustibile, oggetto del presente Capitolato, si intende venduto a kilogrammi e/o litri in aderenza alla vigente normativa, convenendo che la densità da utilizzare per la



conversione da kilogrammi a litri sarà quella indicata nel certificato di analisi che accompagnerà il Prodotto.

5. ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore si obbliga a prestare la propria assistenza tecnica a tutti gli Enti Ordinanti dipendenti dell'Amministrazione nei riguardi dell'impiego del combustibile oggetto del presente Capitolato Tecnico, intendendosi tale attività di assistenza completamente remunerata con i corrispettivi di cui all'articolo 9 dello Schema di Contratto.